

Rischio idrogeologico NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Le misure contro il dissesto idrogeologico contenute nella legge di stabilità 2014 legge n. 147 del 2013

Nell'ambito della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) sono state inserite diverse norme al fine di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale. In primo luogo, è stata definita un'articolata disciplina volta a **destinare risorse ad interventi immediatamente cantierabili** e a definire una specifica procedura per l'utilizzo delle risorse finanziarie (comma 111).

Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, ai progetti immediatamente cantierabili sono destinate:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;
- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il D.Lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il D.Lgs.n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Alle citate risorse, stanziate nella scorsa legislatura per il finanziamento di piani straordinari per il rischio idrogeologico, il comma 111 aggiunge un **nuovo** finanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Si prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo delle citate risorse, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato al 30 giugno 2015 dall'art. 9, comma 2, del D.L. 192/2014, c.d. milleproroghe), comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

All'interno della legge di stabilità 2014 vi sono altre norme, oltre a quelle menzionate, finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico. E' il caso ad esempio del comma 70, che amplia il novero degli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS S.p.A., al fine di ricomprendervi anche l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.





Le norme per il dissesto idrogeologico contenute nella legge di stabilità 2015 e nel decreto milleproroghe

2 dossier 06/10/2017

Il comma 238 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) provvede ad indicare alcune finalità a cui sono destinati 50 milioni di euro nell'ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del "Fondo sblocca cantieri" (di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del D.L. n. 133/2014, c.d. Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

Tali risorse (50 milioni di euro) sono destinate (attraverso un'integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. n. 133/2014) all'attuazione di interventi urgenti in materia di:

- dissesto idrogeologico;
- difesa e messa in sicurezza di beni pubblici;
- completamento di opere in corso di esecuzione;
- miglioramento infrastrutturale.





Correttivi alle norme di recepimento della "direttiva alluvioni"



1 risorsa web 06/10/2017

L'art. 19 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054, ha modificato in più punti il decreto di legislativo di recepimento della direttiva alluvioni (D.Lgs. 49/2010). Le modifiche apportate riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i piani di gestione del rischio di alluvioni.

Si ricorda che il decreto legislativo ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali (istituite dall'art. 63 del D.Lgs. 152/2006) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Lo stesso decreto dispone, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono competenti in relazione al sistema di allertamento.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 49/2010 sono contenute nel D.L. 91/2014, che dispone:

- l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico di riferimento, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (art. 10, comma 10);
- la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (art. 10, comma 11-bis).

Con riferimento ai succitati piani di gestione, si segnala che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015 sono stati emanati indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.





Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 2016 (Gazzetta ufficiale n.27 del 2.2.2017)

NASCE IL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI
VOLUTO DALL'UE IL DISTRETTO SI OCCUPERA' DI GESTIONE DI ACQUE E DI RISCHIO DI
ALLUVIONI NEL NORD-EST

Partono i Distretti idrografici italiani voluti dall'Unione Europea per la gestione delle acque e del rischio di alluvioni. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 27 del 2.2.2017) costituisce le **Autorità di bacino distrettuali**, enti pubblici non economici, e per l'area del nord-est nasce il **Distretto idrografico delle Alpi Orientali**. Un territorio di circa 40.000 km², circa 7 milioni di abitanti e con più di 1.100 comuni, che si estende dall'Alto-Adige alle lagune dell'Alto Adriatico, all'Isonzo, ai confini con Austria e Slovenia, con cui condividerà la transnazionalità di bacini idrografici di confine.







http://www.bacino-adige.it/sito/index.php/dati-online-web/7-notizie/224-nasce-il-distretto


A livello nazionale si passa da 37 Autorità di bacino a 7 Autorità di bacino distrettuali.

http://www.alpiorientali.it/





L'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali opera sui bacini idrografici nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e marginalmente in Lombardia, nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché su alcuni bacini transfrontalieri al confine con Svizzera, Austria e Slovenia.



Il principale strumento, è il **Piano di Bacino idrografico**, definito come "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono individuate e programmate le azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque".





Il principale strumento, è il Piano di Bacino idrografico, definito come "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono individuate e programmate le azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque".

http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2021-2027/documentazone-pgra-2021-2027.html



PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

PIANO GESTIONE ACQUE

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)



https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali – Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni



Home

Home / Progetto di piano di gestione del rischio alluvioni 2021/2027

Progetto di piano di gestione del rischio alluvioni 2021/2027

L'art. 14 della direttiva alluvioni al comma 1 stabilisce che entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni va riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni. Quindi al comma 2 del sopra citato articolo, prevede che "Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni". Sulla base di tali presupposti (comma 3 dell'art. 14) il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

Le componenti attraverso cui il Piano deve strutturarsi sono definite all'interno dell'allegato al testo della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. Rispetto al I ciclo di gestione, gli elementi integrativi da considerare negli aggiornamenti del piano di gestione sono quelli elencati nella parte B) dell'allegato alla FD:

- 1. informazioni su eventuali modifiche e aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del PGRA, inclusa una sintesi delle revisioni effettuate;
- 2. la valutazione dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 7 della FD;
- 3. una descrizione motivata delle eventuali misure previste nella precedente versione del PGRA che erano state programmate e non sono state poste in essere;
- 4. una descrizione di eventuali misure aggiuntive adottate rispetto a quelle previste nella precedente versione del PGRA.





Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali – Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni



Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027

SITUAZIONE ATTUALE

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il

Home / Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027

Le norme tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

Home

Relazione generale;

Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del Piano;

Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);

Allegato III: Tabellone interventi;

Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;

Allegato V: Norme di attuazione.

È disponibile il **webgis** per la consultazione dei tematismi rappresentati nelle mappe dell'allegato IV del Piano.

primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

Si comunica che gli utenti registrati possono scaricare i file vettoriali della cartografia del PGRA.

https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/download/pgra

SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali

Questa pagina consente di scaricare le mappe dei Piani Gestione Rischio Alluvioni.

- Selezionare un Set Cartografico.
- Selezionare dalla mappa i riquadri di interesse e scaricare i dati desiderati.

Download Mappe Piani Gestione Rischio Alluvioni

Seleziona un Set Cartografico

Selezionando un Set Cartografico verrà mostrata la mappa dalla quale sarà possibile selezionare i dati da scaricare

PGRA - Mappe del pericolo e del rischio idraulico - elementi rappresentati in scala 1:10.000

PGRA - Mappe di allagabilità e altezze idriche - elementi rappresentati in scala 1:25.000


I Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d'acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/

Colleghiamoci al sito escarichiamo alcuni dati....












Il **Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**, stralcio del Piano di bacino, ai sensi dell'art. 65, c.1 del Dlgs 152/2006 è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala di distretto idrografico.

Nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali il PAI è stato sviluppato nel tempo sulla base dei bacini idrografici definiti dalla normativa ex L.183/89, oggi integralmente recepita e sostituita dal Dlgs 152/2006 e s.m.i.; pertanto ad oggi il PAI è articolato in più strumenti che sono distinti e vigenti per i diversi bacini che costituiscono il territorio del Distretto:







LEGENDA

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I.

Perimetrazione e classi di pericolosità geologica



P1 - Pericolosità geologica moderata



P2 - Pericolosità geologica media



P3 - Pericolosità geologica elevata



P4 - Pericolosità geologica molto elevata


0930062200A

Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I.

ad esclusione delle colate rapide

0930062200A-CR

Codice identificativo della perimetrazione geologica P.A.I.





Indicazione delle zone di pericolosità e di attenzione idraulica*

* cfr. cartografia idraulica

ZONE DI ATTENZIONE GEOLOGICA

QUADRO CONOSCITIVO COMPLEMENTARE AL P.A.I.

Banca dati I.F.F.I. -Inventario dei fenomeni franosi in Italia

Localizzazione dissesto franoso non delimitato

0930062200 Codice identificativo dei dissesti franosi LE.E.L.

ELEMENTI A RISCHIO

---- R1 - Rischio moderato

===== R2 - Rischio medio

R3 - Rischio elevato

---- R4 - Rischio molto elevato

LIMITI AMMINISTRATIVI

Limite Comunale

Limite Regionale

Limite di Bacino

OPERE DI DIFESA

Opere di difesa a sviluppo puntuale


Opere di difesa a sviluppo lineare

Opere di difesa a sviluppo areale





Un esempio.... http://pai.adbve.it/PAI 4B 2012/geo isonzo.html



ALL'INTERNO DEL PIANO GUARDIAMO NEL DETTAGLIO







Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E **BRENTA-BACCHIGLIONE**

NORME DI ATTUAZIONE

D.Lgs. 152/2006

Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale

(bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante)

> Relazione Tecnica settembre 2016

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambien

territorio/geologia/FOGLIA24/allegati/PAIR Allegato 01 relazione ill ustrativa.pdf

http://pai.adbve.it/PAI 4B 2012/relazio ne/norme Attuazione PAI 4bacini.pdf



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

- 1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regioni".
- 2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnicooperativo e normativo che:
 - individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
 - stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
 - detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
 - coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.





ELABORATI DEL PIANO (art.3)

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. cartografia storica e carta degli indici di criticità;
- d. **normativa di attuazione** che regolamenta l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

Al Piano è allegato il seguente documento:.....ad es......

- Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino idrografico del fiume Livenza, sottobacino Cellina-Meduna (P.C.M.), approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.





ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

- **1.** Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:
- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

- 2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.
- 3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.
- **4.** Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.





ZONE DI ATTENZIONE (art.5)

Sono definite "zone di attenzione" <u>le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo.</u>
L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

- a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.





ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

- Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:
 - A. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
 - **B.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
 - C. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
 - **D.** nuove situazioni di dissesto.





ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

- 1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- **b.** interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
- c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
- **d.** realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- **e.** interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione





- degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- i. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- I. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m.posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- **n.** adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- **q.** interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- **r.** prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- **s.** adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t. opere a verde.
- 2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.





ART. 10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

- **1.** Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- **b.** interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
 - d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
- 2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.





ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

- 1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
- 2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
- **3.** Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
- a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- **b.** nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
- c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnicocostruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- **d.** nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.





P1

ART. 12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.





ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

- 1. Nelle aree fluviali sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
- a. Determinare la riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- **b.** interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- **c.** generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
- 2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica.
- **3.** Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.





Procedura di valutazione della pericolosità geologica

La procedura di valutazione della pericolosità da frana che è stata applicata fa riferimento a quanto predisposto dall'ufficio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) della Confederazione Elvetica (c.d. metodo svizzero). Tale metodologia è affine con quanto previsto dalla normativa italiana vigente in tema di valutazione del rischio idrogeologico (corrispondenza nella definizione delle classi di rischio fra metodo svizzero e il D.P.C.M. 29.09.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180").

Opportune modifiche sono state introdotte al metodo svizzero al fine di adeguare le classi di frequenza probabile alle classi previste dalla normativa di riferimento.

E' opportuno <u>rimarcare che, mentre la Pericolosità è legata alla presenza di un fenomeno franoso di una certa intensità e con una certa probabilità di riattivazione del movimento, il rischio sussiste unicamente qualora nelle aree pericolose siano presenti elementi esposti: la sua entità deriva quindi dal grado di pericolosità e dal valore del bene esposto. Ne consegue la necessità di mantenere distinte le caratteristiche del fenomeno franoso (tipologia, magnitudo, frequenza probabile) dagli elementi a rischio (cui si associano le specifiche di vulnerabilità e valore economico). Il risultato finale sarà quello di una cartografia della pericolosità associata ad un "censimento" degli elementi a rischio.</u>



